

No agli sgravi contributivi per scuole che operano per fini di culto

di Francesca Malandrucchio 09 01 2018

La sentenza

Nessuno sgravio contributivo agli istituti scolastici che non operano per fini di lucro ma di religione o di culto. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Suprema corte di Cassazione con la sentenza 42 del 2018. I giudici togati sono stati chiamati a intervenire sulla vicenda che vedeva contrapposti, da una parte un istituto scolastico religioso di suore salesiane di Taranto, dall'altra l'Inps. Oggetto della contesa, dieci anni di sgravi contributivi che l'istituto voleva riavere dall'Inps come previsto dalla legge 1089/1968, riservata alle imprese esercenti attività industriale.

Il tribunale del Lavoro di Taranto, in primo grado, aveva dato ragione alle suore salesiane, condannando l'Inps al rimborso delle somme corrispondenti a decorrere dal marzo 1990 al febbraio del 2000. In secondo grado, tuttavia, la Corte d'Appello di Lecce aveva ribaltato la sentenza, rigettando la domanda di fruizione degli sgravi contributivi proprio perché l'istituto scolastico religioso non poteva essere riconosciuto come «imprenditore industriale in base all'articolo 2195, numero 1 Cc», in quanto non operava per fini di lucro.

L'istituto religioso si è quindi rivolto alla Cassazione. Per i giudici supremi, che hanno rigettato il ricorso perché ritenuto infondato, «un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di religione o di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio stesso». In particolare, si legge ancora nella sentenza: «Al fine di giungere all'attribuzione della natura di impresa industriale anche l'istituto scolastico confessionale che organizza gli elementi personali e quelli materiali che sono necessari per l'istituzione e il funzionamento del complesso servizio scolastico, va verificata la condizione che tale organizzazione – almeno tendenzialmente - sia diretta a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio». La Cassazione, infatti, con due precedenti sentenze, la 3353 del 1994, e la 9395 del 1995, aveva riconosciuto la natura di impresa esercente attività industriale ad istituti scolastici gestiti da congregazioni religiose, che avevano però come obiettivo del servizio esclusivamente il fine di lucro e non di religione e di culto.